

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE 6-8 OTTOBRE 2022

IL CONGRESSO

PRENDE ATTO

- che le note consuetudini, culminate con il d.l. 1/2012, seppure nel più limitato ambito delle tariffe professionali, hanno apportato tanti guasti al comparto delle professioni intellettuali ordinistiche del nostro paese,
- che nel 2017 l'Antitrust nazionale ha sostenuto, infondatamente, la contrarietà della disciplina dell'equo compenso rispetto ad un asserito divieto di tariffe professionali,
- che la giurisprudenza comunitaria ne ha sancito l'infondatezza laddove dette tariffe vengano adottate nell'ambito di un procedimento etero determinato dalla pubblica autorità, come nel caso italiano
- che in occasione della attuale crisi pandemica e del necessario scrutinio per l'assegnazione dei fondi del PNRR, la Commissione Europea, con comunicazione del 9.07.21 ha puntato di nuovo l'attenzione su sette tipologie di servizi per l'impresa, ovvero ingegneri, architetti, avvocati, contabili, consulenti in materia di brevetti, agenti immobiliari e guide turistiche, formulando nuove raccomandazioni;
- che le "attenzioni" della Commissione , come – unico – ha riportato il quotidiano Italia Oggi nell'edizione del 10.07.2021, si incentrano attualmente sulle "riserve di attività" e "sulle limitazioni relative alle tipologie di società ed alle forme proprietarie consentite", che ha assimilato di più le attività professionali alle imprese, cosa che chi esercita tale tipo di attività professionale sa essere profondamente sbagliato, comportando la "svalorizzazione" della componente deontologica delle attività professionali ordinistiche;
- che la recentemente approvata legge sul mercato e sulla concorrenza comporterà nel prossimo biennio l'adozione da parte dell'esecutivo di decreti delegati, voluti da alcune delle associazioni dei professionisti di cui alla L. 4/2013, volti ad incrementare la concorrenza nel settore professionale, potenzialmente idonei se non contrastati, ad apportare ulteriori "vulnera" al settore delle professioni ordinistiche;
- che tra i temi congressuali rientrano a pieno titolo quelli attinente alla necessità di nuove forme organizzative della professione forense per meglio padroneggiare i cambiamenti globali in atto, anche al fine di meglio salvaguardare le specificità della professione forense;

A maggior ragione dunque, preso atto di quanto sopra, il Congresso

RILEVATO

- che le sfide che attendono il mondo libero professionale ordinistico, anche sotto il profilo dell'innovazione digitale, rendono opportuno ideare, in alternativa alla sempre maggiore "societarizzazione" delle modalità di esercizio della professione, forme organizzative delle professioni stesse idonee a salvaguardare l'autonomia del professionista e, segnatamente, dell'avvocato;
- che studi costituiti più facilmente – secondo gli intenti della Commissione – sotto forma di società di capitali con socio non professionista comportano inevitabilmente di dover aggiungere alla "doppia fedeltà" di cui parla il Remo Danovi, da tutti conosciuto come profondo studioso della deontologia non solo forense (al Cliente ed ai valori fondanti dell' Ordinamento) anche quella alla società e , nella sostanza, all'eventuale socio non professionista, con possibili incompatibilità, a scapito del più corretto adempimento dei doveri che connotano la prestazione professionale ;
- che occorre introdurre quantomeno una normativa per la previsione ed il potenziamento delle reti di studi professionali, prevedendo idonei incentivi per la loro costituzione, con possibilità di amministrazione delle stesse da parte dei soli professionisti aderenti, in modo tale da evitare le problematiche connesse alla presenza dei soci non professionisti nelle STP, anche sotto il profilo della compromissione degli equilibri finanziari della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza, cui verrebbero sottratte le presumibilmente importanti quote di utili di pertinenza del socio non professionista, in un momento in cui la salvaguardia degli equilibri finanziari delle Casse dei Professionisti appare vitale;
- che nella recente contingenza e ad evidenziare il valore aggiunto che i professionisti intellettuali ordinistici rappresentano per il paese, sta il ruolo che le professioni in generale e quelle sanitarie in particolare hanno giocato nel corso dell'attuale crisi pandemica, che ha reso evidente come l'impegno e la dedizione trovino giustificazione e stimolo negli ordinamenti deontologici di ciascuna professione, la cui violazione, lo si ripete ancora una volta, può comportare anche l'espulsione dalla professione stessa, caratteristiche che vanno salvaguardate e non diluite nell'ambito di una concezione meramente "capitalistica" e mercatista della professione;
- che la modernizzazione delle professioni deve essere ottenuta attraverso strumenti che esaltino le peculiarità delle stesse, tramite anche, come già affermato, la sollecita previsione dello strumento delle reti di studi professionali, da istituire e sovvenire adeguatamente nel momento in cui delle stesse facciano parte, in misura consistente da stabilirsi, studi condotti da infraquantenni;
- che debba essere introdotto nell'ordinamento civilistico, magari attraverso la modifica ed implementazione del c.d. "statuto del lavoro autonomo" di cui

alla troppo “timida” Legge 81/2017, un concetto di impresa professionale e non commerciale, esercitata dai soggetti menzionati dall’art. 33 della Costituzione, il cui Registro sia rappresentato dall’albo professionale con le dovute implementazioni, al fine di evitare il protrarsi delle discriminazioni che la legislazione ordinaria ed emergenziale ha comportato, forse strumentalmente, tra professioni ed imprese, professioni medesime menzionate in modo marginale e soltanto sotto il profilo della formazione dal documento della Commissione Colao;

- che l’esercizio delle società commerciali presuppone logiche non esattamente coincidenti con quelle a prevalenza deontologica necessaria proprie dei professionisti ordinistici, a cui pertanto non possono e non debbono essere assimilate;
- che il problema della monocommittenza forense può trovare una immediata ed agile soluzione attraverso lo strumento deontologico, che rappresenta il luogo ideale per una equilibrata soluzione della questione;

TANTO PREMESSO

Con la presente deliberazione, pertanto il XXXV COINGRESSO NAZIONALE FORENSE, in Lecce

R I T I E N E

che la sostenibilità della professione forense, così come quella delle professioni intellettuali ordinistiche italiane debba essere ottenuta salvaguardando, nell’interesse del Paese le specificità delle professioni intellettuali ordinistiche stesse, indirizzandosi alle istituzioni nazionali ed a quelle comunitarie per fare in modo che tali specificità non siano semplicisticamente sacrificate ad una concezione “totalitaria” del mercato, anche alla luce delle previsioni recentemente approvate nella c.d. legge sulla concorrenza

Allo scopo

D E M A N D A

al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense ed alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in coordinamento con il Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi professionali ed alla Rete delle Professioni tecniche, da poco federati, affinché:

- individuino gli strumenti necessari per la tutela delle specificità delle professioni intellettuali ordinistiche e, massimamente, della professione forense;
- si adoperino insieme per contrastare il perdurare di quelle forme di discriminazione strisciante o conclamata che riguardano i professionisti Ordinistici, le cui rappresentanze sono state oggettivamente poco considerate nel momento in cui il Presidente Incaricato ha proceduto all’audizione delle parti sociali, seppure i professionisti ordinistici costituiscano un comparto che ha

sino ad ora rappresentato circa due milioni di soggetti, con un milione di dipendenti ed a cui era riferita negli anni precedenti una quota prossima al 13% del PIL;

- concorrano ad evitare che il nuovo governo , costituito a seguito delle elezioni politiche del 25 di settembre possa produrre al comparto professionale guasti analoghi a quelli prodotti da precedenti esecutivi, con invito alla massima attenzione al malinteso riferimento, recentemente operato, alle lauree professionalizzanti, potenzialmente deleterio ove non opportunamente “governato” , cosa che ha indotto una “storica” associazione di giovani professionisti come l’Associazione Italiana Giovani avvocati, ad esprimere in un comunicato la propria motivata contrarietà perché

*«Fino a quando non ci sarà una seria **riforma del percorso di studi** in Giurisprudenza, in senso realmente professionalizzante, l’AIGA sarà sempre contraria alla laurea abilitante allo svolgimento della professione forense».*

valutazione questa condivisibile ed estensibile ad un gran numero di altri Ordini professionali,

C H I E D E

che gli enti come sopra individuati si rivolgano in modo pressante alla politica, affinché siano tenute nell’adeguata considerazione la necessità di salvaguardare il comparto ordinistico ed i valori di massima autonomia ed indipendenza delle professioni intellettuali ordinistiche e massimamente, della professione forense, di cui debbono essere difese le caratteristiche peculiari, nell’interesse generale e non della sola categoria, al fine di consentire che la medesima, attraverso le giovani generazioni, continui a battersi **in autonomia** per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di sanità, giustizia, fisco ed ambiente, inteso nella massima accezione del termine;

allo scopo

P R O P O N E

a titolo esemplificativo, come strumenti di intervento:

- La modifica dell’art. 12 della L. 81/2017, che allo stato consente la costituzione di reti di esercenti le professioni ai soli fini della partecipazione ai bandi e di concorrere all’assegnazione di incarichi ed appalti privati, ovvero con l’introduzione di un articolo 12 bis nel testo normativo, che generalizzi la possibilità di costituzione di reti di studi professionali, con particolare attenzione agli studi legali, presidio nella tutela dei diritti, destinando fondi all’incentivazione della loro costituzione;

- La previsione di un comma 6 quater dell'art. 4 bis della L. 247/2012, che stabilisca l'incompatibilità della società alla trattazione di incarichi conferiti da o nell'interesse del socio non professionista;
- La integrazione dell'art. 39 del Codice Deontologico Forense con l'introduzione di principi di massima per la remunerazione dell'avvocato che opera in regime di monocommittenza.

Chiede di trasmettere il presente documento, subito dopo l'eventuale approvazione, stante l'urgenza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del due rami del Parlamento, ai parlamentari del Parlamento Nazionale, alla Commissione Europea , al Presidente del parlamento Europeo ed ai parlamentari italiani del Parlamento Europeo.

Proposta di mozione presentata dall'avv. Claudio Massa del Foro di Cuneo, delegato al XXXV Congresso Nazionale Forense



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI MOZIONE
CONGRESSUALE RELATIVA ALLA TUTELA DELL'AVVOCATURA
E DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI ORDINISTICHE
ITALIANE - XXXV CONGRESSOI DELL'AVVOCATURA - LECCE
6-8 OTTOBRE 2022.**

Le centinaia di migliaia di professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono, per la stragrande maggioranza, sempre convinti, che la loro attività deve essere distinta da quella imprenditoriale, preservando la assoluta indipendenza e trasparenza affinché il ruolo del professionista sia sempre più finalizzato alla salvaguardia dell'interesse proprio assistito pur nella compatibilità di quest'ultimo con quello pubblico, per la tutela del diritto alla salute, alla sicurezza, anche dei trasferimenti immobiliari, all'informazione, al lavoro, alla difesa degli interessi morali, giuridici ed economici dei cittadini, con indicazione di carattere puramente esemplificativo.

Il problema della riforma degli ordinamenti professionali è oramai annoso. Il medesimo, portato all'attenzione del legislatore dalla indagine conoscitiva sugli ordini e collegi professionali promossa nel 1994 dall'Autorità Antitrust, è stato, come noto, affrontato dagli esecutivi che si sono via via succeduti da tale periodo e in epoche non troppo remote, con il testo inizialmente diffuso del D.L. 98/2011. Con tale decreto si era inizialmente tentato (almeno a stare all'impressione concorde che le rappresentanze delle professioni regolamentate ne avevano tratto) un ulteriore "colpo di mano" (analogo e forse peggiore delle lenzuolate del 2006) con cui, profittando ancora una volta della contingenza economica, si era cercato di introdurre brutalmente una sostanziale abrogazione delle professioni ordinistiche, salvaguardandone alcune, senza un criterio logico individuabile nella scelta.

Nel tempo opinion makers delle più svariate appartenenze politiche ed aree hanno spesso affrontato il problema della regolamentazione normativa delle professioni intellettuali organizzate in ordini e collegi con estrema approssimazione e con una conoscenza delle problematiche molto spesso basata sul "sentito dire" superficialmente metabolizzato a livello intellettuale.

Si rammento ad esempio (e siamo alla "preistoria") il settimanale "L'ESPRESSO" dei primi mesi dell'anno 2008, in prossimità dell'apertura della campagna elettorale, che fece titolare nella pagina di copertina "**La crisi li fa ricchi**", con il riferimento a



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

categorie, quali i professionisti (il sottotitolo indicava avvocati e medici) che, insieme ai commercianti, avrebbero tratto lucri aggiuntivi dalla situazione di crisi economica in allora già pesantemente avvertibile, a differenza delle categorie a reddito fisso, sempre più impoverite: coloro che fossero andati però a leggere il servizio, avrebbero appreso che tali asseriti lucri sempre più consistenti riguardavano pochi studi di avvocati d'affari e pochi titolari di cliniche private, che si trovavano in posizioni ben diversificate rispetto alla grande generalità di professionisti iscritti ai medesimi albi; la fuorvianza dell'informazione è però evidente.

Per dare la misura della continuità della tendenza, pur partendo da un angolo visuale diversificato, Il numero di PANORAMA datato 27.07.2011. sotto il titolo "troppo ordine" parla degli "albi professionali" che "continuano a difendere i privilegi delle categorie" che, secondo l'articolista, sarebbero tre : **"le riserve di attività svolte in esclusiva; le barriere all'accesso; l'impunità in caso di errori o reati"**. Come noto l'art. 33 della Costituzione richiede il superamento dell'esame di stato per l'esercizio delle attività professionali, ovvero pretende il controllo statale per verificare che chi svolge funzioni delicate per la collettività, in regime di cosiddetta "asimmetria informativa" abbia le competenze necessarie per farlo. Esclusiva e barriere sarebbero dunque quanto la Costituzione richiede e non sono certo il prodotto dell'attività lobbistica delle rappresentanze professionali. Quanto all'impunità, il professionista risponde sia in sede disciplinare (dove sono state introdotte a partire dal 2012 significative innovazioni, con la costituzione, per tutte le professioni - eccettuate le sanitarie - dei Consigli territoriali di Disciplina e dei Consigli Distrettuali di Disciplina per la professione forense) ma anche in sede penale e civilistica, profili del tutto indipendenti dal piano strettamente disciplinare, il solo gestito dagli Ordini e dai Collegi. L'articolista è ritornato poi per l'ennesima volta a parlare delle farmacie, dimenticando (o forse volendo dimenticare) che il numero delle farmacie non ha nulla a che vedere con l'accesso all'Albo dei Farmacisti.

Disinformazione dunque, sistematicamente orientata a far passare al lettore un messaggio **(i privilegi dei professionisti sono un ostacolo allo sviluppo)** che invece, coloro che effettivamente conoscono le problematiche sottese al mondo professionale, sanno essere gravemente erroneo : nella più parte delle professioni non esistono barriere all'accesso (ed i numeri lo dimostrano), salvo



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

l'esame di stato e non esiste - a maggior ragione dopo le più recenti modifiche all'impianto disciplinare - alcuna area di impunità da illeciti e/o reati, anzi alla normale responsabilità di chiunque, si aggiungono le problematiche di carattere deontologico.

Quanto poi all'ultraobsoleto tema (sempre intriso di sano populismo) relativo al fatto che in Italia i figli degli avvocati (e dei professionisti in generale) fanno spesso gli avvocati mentre i figli degli operai fanno gli operai, ciò non deriva certo dalle barriere all'accesso alla più parte delle professioni, nelle quali i "figli d'arte" sono una esigua minoranza mentre compito della politica (e non certo degli ordini professionali) sarebbe quello di creare le condizioni per sostenere i meritevoli, anche se di scarsa fortuna economica. Una ricerca, a suo tempo commissionata qualche anno fa all'IRES dalla CGIL (fonte dunque non sospetta) sul lavoro professionale, ha accertato che i figli d'arte in tale settore non superano in media il 9%: la fonte ed il dato numerico paiono del tutto significativi.

I professionisti, intellettuali, peraltro, sono soggetti, che qualora esercenti attività di lavoro autonomo, sono stati in passato normalmente esclusi da qualsiasi provvidenza o contribuzione a fondo perduto che invece è sempre stata largamente erogata al mondo delle imprese, con il commendevole intento di renderle più competitive.

Orbene a fronte delle "lenzuolate" da cui i professionisti italiani sono stati colpiti, non si sono stracciati le vesti per questioni di carattere meramente tariffario, che hanno comunque inciso negativamente sul livello delle prestazioni, consentendo a volte concorrenze selvagge, che non hanno tenuto minimamente in conto la qualità del servizio; la politica ha comunque avuto la possibilità di avvicinarsi al problema per risolverlo, stante la costante disponibilità alla discussione da parte dei professionisti, per arrivare ad approvare un nuovo ordinamento delle professioni intellettuali italiane (che, come è noto nel 2007 hanno presentato un loro progetto di legge in Parlamento), non contro i Professionisti ma insieme a loro.

La "proposta di legge delega in materia di liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate, che era stata diffusa in contemporanea o poco dopo le prime anticipazioni sul contenuto dell'art. 29 del D.L. 98/2011, appariva animata da intenti punitivi



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

nei confronti delle professioni costituite in ordini e collegi, parificando l'esercizio dell'attività professionale a quella d'impresa, in contrasto anche con le disposizioni della Direttiva 36/2005/CE che una nozione di professione intellettuale specificamente prevedono, impedendo l'adozione anche soltanto orientativa di tariffe (già non più inderogabili – ove lo fossero state - a seguito delle disposizioni del D.L. 223/2006), necessaria in un campo quale quello delle prestazioni professionali, che, per le peculiarità del servizio svolto, non può essere equiparato tout court ad un prodotto, né pubblicizzato come tale, addirittura abolendo per due categorie professionali, ovvero avvocati e commercialisti, l'esame di stato, cosa che avrebbe necessitato, a modesto avviso di chi scrive, una modifica costituzionale, non introducibile con legge ordinaria.

Come è noto, il testo definitivo dell'art. 29, come integrato dalla Legge di conversione 15.07.2011 n. 111, ha invece previsto la costituzione di un'Alta Commissione (comma 2) sulla scorta dei cui lavori l'Esecutivo avrebbe dovuto formulare entro otto mesi proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi anche professionali.

Chi ha osservato l'evolversi delle tematiche relative alla riforma delle professioni, ha certo avuto l'impressione che coloro che si sono a vario titolo soffermati sul problema della riforma degli ordinamenti professionali, si siano espressi o in quanto animati da intenti partigiani di porre in atto le condizioni per un pesante intervento nel mercato in tali servizi o abbiano affrontato superficialmente il tema, senza una adeguata valutazione della situazione normativa specifica del settore libero professionale italiano.

Più volte negli ultimi mesi dell'anno 2011 il Commissario Europeo al mercato interno Olli Rehn anch'egli intervenne, ribadendo la necessità di una liberalizzazione degli ordini e collegi professionali italiani.

I professionisti da tempo si chiedevano che cosa potesse ancora essere liberalizzato nel loro settore, eccezion fatta per la normativa sulle società tra professionisti in relazione alle quali, su ispirazione del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giaceva in Parlamento una proposta di legge che avrebbe inteso consentire la costituzione delle “*società di lavoro professionale*”, specifiche per l'esercizio delle professioni intellettuali.



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

Al momento della manovra di ferragosto 2011, era parso che il legislatore intendesse adottare quella disciplina, che aveva il vantaggio di costituire un tipo specifico di società per i professionisti intellettuali, che ne salvaguardava l'autonomia, anche per contenere le partecipazioni di puro capitale di rischio, potenzialmente invasive anche nel campo deontologico, che costituisce lo specifico delle professioni intellettuali e che non deve essere sacrificato a logiche puramente economicistiche, salvo in quei settori di esercizio di attività professionale che richiedono notevoli investimenti.

La vicenda assunse poi contorni kafkiani nel momento in cui, con l'invio della lettera che il Governo Italiano fece pervenire alla U.E. a fine ottobre del 2011, l'esecutivo pareva intenzionato a ribadire quelle misure già contenute nel Decreto Legge 138/2011, che si ritenevano già più che sufficienti, compatibilmente con i limiti costituzionali, a costituire quella apertura liberalizzatrice, rivendicata, come detto, non sempre disinteressatamente da alcune parti sociali.

Nei chiarimenti che vennero poi richiesti dalla Commissione Europea all'esecutivo italiano, quanto meno nella versione pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 9.11.2011 – ed è questo il risvolto più inquietante, si chiese al governo Berlusconi di chiarire il riferimento alle *“misure per rafforzare l'apertura degli ordini professionali e dei servizi pubblici locali”*, contenuto nella lettera di fine ottobre, insistendo per avere maggiori dettagli, atteso che la Commissione avrebbe interpretato la frase *“come una volontà di rimuovere le barriere all'ingresso per le professioni.”*

Per la stragrande maggioranza degli ordini e collegi professionali italiani, l'unica barriera all'accesso è costituita dall'esame di Stato previsto, come già detto, dall'art. 33 della Carta Costituzionale, previo tirocinio non superiore al triennio, previsto dalla normativa comunitaria, esame di stato che si ritiene non possa essere oggetto di una abrogazione *sic et simpliciter*, ad opera di una norma di rango subordinato e senza l'adozione del procedimento necessario..

Stupisce ancora oggi che in allora la Commissione Europea non avesse considerato sotto tale luce un problema che, a tutti coloro che si occupano con cognizione di causa delle questioni relative alla riforma degli ordinamenti professionali, è ben noto.

La Commissione proseguì poi chiedendo chiarimenti in ordine all'impegno dell'Italia ad abolire le tariffe minime nei servizi



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

professionali, di cui, a detta della stessa, nella lettera di fine ottobre del governo Berlusconi, non si sarebbe fatto cenno.

Si sono chiesti altri chiarimenti anche a questo proposito.

La Commissione Europea pareva ignorare che le tariffe professionali non sono più obbligatorie ed inderogabili a far data dal 4.7.2006 con il famoso Decreto Bersani (D.L. 223/2006), mostrando pertanto documentalmente la propria scarsa conoscenza dell'assetto normativo delle professioni italiane.

Gravissimo poi che fosse stata prevista la costituzione di società professionali anche con partecipazione maggioritaria di soci di capitale, rendendo assai probabile un mutamento radicale dell'assetto degli studi professionali italiani od una loro "colonizzazione", con sovrapposizione di tendenzialmente egemoniche logiche capitalistiche, incompatibili con l'orientamento ideologico che il legislatore italiano ha espresso attraverso l'approvazione dello Statuto delle piccole e medie imprese (L. 180/2011), ove si favorisce l'adozione di misure finalizzate alla tutela di queste ultime che si ritengono a ragione l'ossatura del sistema economico italiano, finalità che appariva invece del tutto negletta nel momento in cui si provvedeva a legiferare in materia di professioni intellettuali.

Bene aveva fatto all'epoca Gaetano Stella, Presidente nazionale di Confprofessioni, ad evidenziare come la manovra non avesse esteso al settore professionale la possibilità di stipulare i cosiddetti contratti di rete, quelli sì in grado di consentire ai professionisti italiani di costituire organizzazioni in linea con le richieste del mercato, senza snaturarne le caratteristiche peculiari, previste anche dai Costituenti, nell'interesse precipuo degli utilizzatori dei servizi professionali.

Visto il quadro sopra delineato, le professioni ordinistiche italiane si sono infine stancate di essere oggetto di campagne di tale tipo, sulla base di frasi fatte, intrise di pregiudizi strumentali che alimentano i fraintendimenti e non intendono più tollerare le motivazioni di carattere ideologico addotte da molti politici, spesso fondate in esclusiva sul falso mantra "lo vuole l'Europa".

Gli interventi attuati dunque, come già detto, da tutti gli esecutivi, a partire dal governo Prodi nel 2006, sono stati frammentari e confusi e parevano essere finalizzati ad agevolare l'ingresso della grande impresa nel mercato delle professioni, in spregio delle assicurazioni date da pressoché tutte le forze politiche che compongono la maggioranza che ha sostenuto a suo tempo il



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

“Governo dei tecnici” del 2012, che la riforma, che i professionisti di certo non hanno ostacolato sarebbe stata adottata di concerto con i professionisti stessi, colpiti invece da una serie di decreti legge spesso sconsiderati tra di loro, senza alcuna preventiva consultazione e con effetti potenzialmente paralizzanti per interi settori (si veda l’abrogazione delle tariffe senza disciplina transitoria che ha legittimato a suo tempo un rinvio immediato da parte del Tribunale di Cosenza alla Corte Costituzionale ed il superamento dello stallo per mezzo di interpretazioni giurisprudenziali potenzialmente idonee a produrre ulteriore contenzioso; la paralisi del settore delle gare di progettazione – come dichiarato a “Italia Oggi” all’epoca dal Presidente dell’OICE Giacobazzi (società di ingegneria) e dunque non bieco esponente del mondo ordinistico. Malgrado ciò l’esecutivo e parte delle forze politiche che lo sostenevano parevano voler procedere sulla strada – sbagliata anche per il pubblico interesse – intrapresa.

Nel 2012 ebbe luogo il primo "*Professional day*" quale legittima reazione a quegli scenari che parevano prossimi a concretizzarsi, connotati da elementi di notevole negatività per gli ordinamenti professionali introdotti per la tutela di interessi di carattere generale, che sarebbero stati vulnerati da una liberalizzazione selvaggia, intesa a favorire soltanto coloro che dei servizi professionali vogliono fare un business.

Il "*Professional day*" rappresentò, la presa di posizione di migliaia di professionisti italiani, in contemporanea in tutte le altre province del nostro paese e volle essere una manifestazione di protesta ma, soprattutto, di proposta sulle prospettive di crescita del paese e sul ruolo che gli oltre **2.200.000 iscritti agli albi professionali italiani** svolgono a supporto dei cittadini e della Pubblica Amministrazione.

Nel 2017, dopo quindici anni di incomprensioni, il legislatore, con la legge 81/2017, il cosiddetto "*jobs act del lavoro autonomo*" pareva avere smesso di demonizzare le professioni intellettuali costituite in ordini e collegi.

Non era il momento però di considerare passato il pericolo che, come in appresso meglio si specificherà, si sta nuovamente presentando all’orizzonte.



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

Il fronte degli avversari, che hanno cercato di far considerare le professioni regolamentate come il retaggio di mentalità medioevali, non demorderanno di certo, cosa che necessita una sempre maggiore unitarietà di intenti tra le professioni italiane costituite in Ordini e Collegi .

Un esempio recente di "esternazione" dei detrattori dei professionisti intellettuali ordinistici è da rinvenirsi nel tentativo di intervento a gamba tesa dell'ANTITRUST nazionale, di poco anteriore all'approvazione della normativa sull' "equo compenso", ove tale Autorità Indipendente ha tuonato, affermando che si stavano ripristinando le tariffe professionali, quasi fosse attività contra legem o vietata da chissà quale norma comunitaria, del tutto omettendo di considerare la consistente ed anche recente giurisprudenza della Corte di Giustizia EU, che tali tariffe ha ritenuto pienamente legittime, ove adottate sotto il controllo pubblico, come le italiane : dunque, anche se si fossero ripristinate le tariffe, nessuno aveva ragioni per "stracciarsi le vesti".

Il quotidiano "Italia Oggi" del 30.11.2017 ha avuto la cortesia di ospitare l'intervento di un "addetto ai lavori" che ha affermato che una condotta di tal genere minava l'imparzialità di tale Autorità indipendente, facente parte della Pubblica Amministrazione e quindi vincolata a quei principi di imparzialità e buon andamento che debbono informare il settore. Non risulta a chi scrive che tale affermazione, di sostanziale "parzialità" sia stata smentita ovvero che l'Autorità diretta interessata abbia chiesto rettifiche.

Tali attacchi, che di certo non finiranno, sono stati contrastati attraverso la sinergia tra gli Ordini e Collegi riuniti nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali che, pur nella difficoltà rappresentata dalla diversità tra le singole realtà presenti all'interno di tale organismo, ha saputo trovare efficaci momenti di sintesi, con unità apparentemente ritrovata tra CUP e Rete Professioni tecniche, proprio in occasione dell'impegno per l'equo compenso., dovendo peraltro sottolineare che le incomprensioni tra i vertici, hanno avuto poche o nulle ripercussioni a livello locale.

Il terreno comune tra tutte le professioni costituite in Ordini e Collegi è la deontologia, che presuppone il rispetto anche dell'interesse pubblico oltre che di quello preminente del Cliente nell'esercizio delle attività professionali regolamentate ed è ciò che i



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

“mercataisti” di qualsiasi colore vorrebbero farci dimenticare, per trasformarci in venditori di servizi professionali : su questo tema tutti gli Ordini e Collegi professionali hanno esattamente le stesse problematiche e la loro azione unitaria , fortemente finalizzata, non può che essere un valore fondamentale.

La delegazione piemontese all’Assemblea dell’ Organismo Unitario dell’Avvocatura organizzò il 12 dicembre del 1998 a Cuneo un convegno dal titolo “Unionismo professionale” a cui fu chiamato ad intervenire il Prof. Giampaolo Prandstraller, noto sociologo , alla presenza ,tra i relatori, di rappresentanti dei vertici degli Ordini e di Confprofessioni (tra di essi Alessandro Bonzo per il CNF, Lucia Starola per i Ragionieri e Virgilio Baresi, Presidente dell’INRL, per conto di Confprofessioni), convegno cui furono invitati i rappresentanti dell’intero mondo ordinistico della Regione.

La cultura dell’impegno, del costante aggiornamento scientifico, della responsabilità e del pubblico interesse che deve essere elemento informatore delle modalità di tutela degli interessi privati, fanno parte del DNA più profondo delle categorie professionali intellettuali, tra le quali sono indubbiamente compresi, a partire da Prandstraller, anche gli insegnanti, a maggior ragione universitari, ed i magistrati.

Della diffusione di una tale cultura il nostro Paese ha estremo bisogno e le spinte puramente “mercataiste” nel comparto dei servizi professionali, ha già avuto conseguenze nefaste.

Non si può certamente non convenire con coloro che affermano che il mercato lasciato a se stesso o poco e mal regolato ha prodotto sconquassi come quello della crisi dei mercati finanziari del 2008, di cui ancora rechiamo le conseguenze. E c’è sempre in agguato l’eterogeneità dei fini : quando il legislatore nel 2006 abolì i minimi delle tariffe professionali, aveva in mente un’idea di cittadino-consumatore che si sarebbe avvantaggiato della mancanza di limiti legali e del conseguente calmieramento dei compensi; in realtà come ben sappiamo, l’abolizione dei minimi tariffari obbligatori ha recato vantaggio solo ai grandi potenti contraenti (banche, assicurazioni, *grandi imprese e finanza*) che hanno avuto buon gioco – a fronte del gran numero di professionisti, ad imporre accordi leonini sui compensi i quali non hanno avuto invece alcuna concreta diminuzione nei confronti dei cittadini-clienti.



Firmato digitalmente da:

MASSA CLAUDIO

Avvocato

Firmato il 06/09/2022 19:26

Seriale Certificato: 71211888354510590114587595329828116564

Valido dal 28/04/2021 al 27/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

MOZIONE N. 155

L'iniziativa della Commissione Europea, con le nuove raccomandazioni di cui alla comunicazione del 9.07.2021, di cui ha dato notizia il solo quotidiano "Italia Oggi", tendente ad incidere sulle riserve di attività e sulla forma e le caratteristiche delle società tra professionisti, appare finalizzata a riaprire quella partita della "liberalizzazione" che non si è mai veramente chiusa ma ha avuto delle fasi acute e dei periodi di stasi, coincidendo le fasi acute con i periodi di maggiore crisi economica e sociale e con l'impellenza di adottare delle misure per dimostrare che si vuole fare, senza troppo soffermarsi sulla effettiva idoneità di tali iniziative alla soluzione dei problemi nell'interesse effettivo della collettività.

Di fronte alle nuove offensive che sembrano prepararsi, atteso che l'Avvocatura ha un ruolo preminente nella tutela dei diritti, anche delle professioni intellettuali ordinistiche, appare fondamentale che l'Avvocatura stessa lanci nella sede congressuale un grido d'allarme, per chiamare a raccolta tutti coloro che pensano che la propria professione sia qualche cosa di più che un mezzo per sostentarsi e che debba essere preservato il contenuto deontologico dell'attività professionale, che presuppone indipendenza, lealtà e probità, nell'interesse della parte assistita e dell'ordinamento.

Le previsioni della legge annuale sul mercato e la concorrenza, recentemente approvate, fanno temere che nei prossimi due anni, previsti per l'adozione dei cedreti delegati per la promozione di una maggiore concorrenza nell'esercizio delle libere professioni (presentato dalla LAPET come un successo dell'associazione, promotrice indiretta del relativo emendamento) richiederanno impegno ed attenzione da parte delle professioni ordinistiche, di cui l'avvocatura costituisce elemento indispensabile.

Cuneo – Torino li 6.09.2022